

COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/07/2023

INDICE

Articolo 1 -	Oggetto	del Rego	lamento
--------------	---------	----------	---------

- Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4 Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Articolo 8 Rinuncia al contenzioso pendente
- Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di *ingiunzione di pagamento* di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di *avvisi di accertamento esecutivi* di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, divenuti definitivi e oggetto di procedure esecutive.
- 2. Ai fini del presente regolamento:

per «Comune» si intende il Comune di Mazzarrone;

per «Concessionario» si intende Area Srl, società unipersonale con sede in Mondovì, Via Torino, 10/B, Ente affidatario in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Mazzarrone, iscritto all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

- 1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi affidati al Concessionario, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
- 2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le somme maturate a titolo di onere di riscossione.
- 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure esecutive.
- 4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
- 5. Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2023, comunica, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 settembre 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet (www.areariscossioni.it) entro il termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.
- 2 Il Concessionario entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) l'importo di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00;
 - b) versamento unico: entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
 - c) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari importo, la prima entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, la seconda entro il 31 dicembre 2023 e le restanti sedici rate, con scadenza 31 gennaio 2024, 28 febbraio 2024, 31 marzo 2024, 30 aprile 2024, 31 maggio 2024, 30 giugno 2024, 31 luglio 2024, 31 agosto 2024, 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 dicembre 2024, 31 gennaio 2025, 28 febbraio 2025, 31 marzo 2025 e 30 aprile 2025;
 - d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
- 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse del 2% (due per cento).

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

- 1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
- 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto dell'istanza prevista dall'art. 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.